

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/DBF

A) RISULTATI DELLE GARE:

Nazionale Femminile Serie B

Risultati gare del 21 Gennaio 2024 - 14ª Giornata Andata

ACADEMY CALCIO PAVIA A RL	TERNANA WOMEN S.S.D. A R.	1 - 2
BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.	WOMEN HELLAS VERONA	2 - 3
CESENA FC	ACF CALCIO F. AREZZO SRL	2 - 0
CHIEVO VERONA WOMEN FM	PARMA CALCIO 1913 S.R.L.	0 - 3
GENOA CRICKET AND F.C.SPA	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	3 - 0
LAZIO WOMEN 2015 A R.L.	RAVENNA WOMEN FC SSD ARL	7 - 0
SAN MARINO ACADEMY	BRESCIA CALCIO FEMMINILE	2 - 4
U.P. COMUNALE TAVAGNACCO	RES WOMEN	V.D.G.S.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, assistito da Marco Figoli e dal rappresentante dell'A.I.A. Alfredo Di Bello, nella seduta del 23 gennaio 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Nazionale Femminile Serie B

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Gara U.P. COMUNALE TAVAGNACCO - RES WOMEN

Il Giudice Sportivo

esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che la società **RES WOMEN** ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 239/A del 28 giugno 2023 (Regolamento Campionato Divisione Serie B Femminile) che alla lettera B – punto 7 - “Partecipazione delle calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti:

- a) che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi; ovvero
- b) nate dopo l’anno 2005 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.

L’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.

Rilevato che dal referto di gara e dalla distinta ufficiale della società RES WOMEN risultano schierate su un totale di numero diciotto calciatrici solo quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 29 NAYDENOVA Ivana Emilova; n. 11 DUCHNOWSKA Martyna; n. 99 PETROVA Lora Zlatanova; n. 9 TAMBURRO Alicia Maria.

Rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, come stabilito nel già menzionato C.U. n. 239/A del 28 giugno 2023, lettera B – punto 7, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e che rileva anche l’indicazione di un numero di calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del 30/10/2020);

considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato

U.P. COMUNALE TAVAGNACCO - RES WOMEN 2 – 2

Delibera di infliggere:

- a) Alla società **RES WOMEN** la perdita della gara con il punteggio di 3 - 0 in favore della società **U.P. COMUNALE TAVAGNACCO**;
- b) al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società **RES WOMEN**, Sig. Fabio LOMMI, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30 gennaio 2024.

Ammenda di € 150,00 con diffida alla società **ACADEMY CALCIO PAVIA A RL**

Per aver, in violazione dell'art. 66 NOIF, inserito nella distinta della squadra due tesserati con la qualifica di Dirigente Accompagnatore.

A CARICO DEI TECNICI

Squalifica per 2 giornate effettive di gara

MADDALONI LORENZO (CHIEVO VERONA WOMEN FM)

Per aver, al 51° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione del Direttore di gara, rivolgendogli anche un'espressione ingiuriosa.

AMMONIZIONI

Terza Sanzione

ULDERICI FABIO (CHIEVO VERONA WOMEN FM)

A CARICO DELLE CALCIATRICI

AMMONIZIONI

Quarta Sanzione Diffida

DI LASCIO ERIKA (FREEDOM FC S.S.D. A R.L.)

VIGLIUCCI CHIARA (TERNANA WOMEN S.S.D. A R.)

Terza Sanzione

DALLAGIACOMA STEFANIA (WOMEN HELLAS VERONA)

ZAZZERA DANILA (BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

Seconda Sanzione

DUBINI ILARIA (ACADEMY CALCIO PAVIA A RL)

GIULIANI SWAMI (SAN MARINO ACADEMY)

PIRONE VALERIA (TERNANA WOMEN S.S.D. A R.)

Prima Sanzione

CRESPI ELENA (CHIEVO VERONA WOMEN FM)

LANDA SERENA (CHIEVO VERONA WOMEN FM)

PERETTI RACHELE (WOMEN HELLAS VERONA)

PICCHI ROBERTA (CHIEVO VERONA WOMEN FM)

PUGLISI VALENTINA (SAN MARINO ACADEMY)

IL GIUDICE SPORTIVO
Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 23 Gennaio 2024

IL SEGRETARIO
Francesca Sanzone

LA PRESIDENTE
Laura Tinari